

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**COMUNE DI MONTALDO ROERO**

Provincia di CUNEO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2015

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**Art. 1 – Finalità del regolamento.**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di uso e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'amministrazione Comunale per una migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Viene quindi regolamentato:

1. gestione diretta;
2. l'affidamento in uso o in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali;

**Art. 2 – Classificazione degli impianti.**

Gli impianti sportivi del Comune di Montaldo Roero, con riferimento ai criteri ed alle definizioni accreditate in letteratura sportiva, vengono classificati in impianti sportivi di base.

IMPIANTI SPORTIVI DI BASE: Ospitano attività monotematiche e politematiche con prevalente attività di socializzazione; hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione di socializzazione e dell'esercizio motorio in ogni età.

**ART. 3 - Beneficiari delle concessioni.**

Il beneficiario da privilegiare per gli impianti dovrà essere l'associazionismo locale che valorizza l'apporto del volontariato.- Le concessioni saranno rilasciate, in via prioritaria, a società e/o associazioni sportive e/o enti aventi finalità non lucrative o soggetti diversi da quelli precedentemente individuati previa esperimento di apposite procedure di selezione.

**Art. 4 - Classificazione degli impianti.**

In sede di prima applicazione, gli impianti sportivi del Comune di Montaldo Roero vengono classificati come segue:

Impianti base:

- Campo di calcio a 11
- Tennis
- Palestra
- agli impianti sportivi sopra descritti è annesso un locale da destinare a bar.
- Bocciodromo

## **Art. 5 – Cambio di classifica.**

Quando l'attività sportiva subisce modifiche tali da non identificare più l'impianto sportivo nella classifica assegnata, la Giunta Comunale può, con apposito atto deliberativo, effettuare il cambio di classifica dell'impianto stesso.

## **TITOLO II** **CONDIZIONI E CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE E** **L'USO/LOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI BASE**

## **Art. 6 – Gestione degli Impianti.**

Il Comune di Montaldo Roero, gestisce direttamente gli impianti sportivi di base per promuovere e garantire le diverse forme di partecipazione con particolare attenzione all'aggregazione spontanea di giovani o affida mediante concessione d'uso, o di gestione ai soggetti individuati all'art. 3 ed in grado di soddisfare i seguenti obiettivi:

- a) radicamento nel tessuto sportivo e sociale in cui sono presenti gli impianti sportivi;
- b) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- c) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani ed ai portatori di handicap;
- d) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani.

## **Art. 7 – Modalità di Gestione**

### **GESTIONE DIRETTA:**

Il Comune può gestire gli impianti sportivi mediante mezzi e personale proprio. I soggetti che intendano utilizzare gli impianti in questione, devono presentare richiesta scritta, al Comune 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa che si intende realizzare nel caso di manifestazioni, spettacoli, tornei, pratica di attività sportive ed almeno 3 (tre) giorni prima negli altri casi (es. singola partita di calcio).

La domanda in duplice copia, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, l'indirizzo ed il recapito telefonico del richiedente;
- b) l'indicazione dell'impianto da utilizzare, il periodo ovvero la data della concessione in uso ed il tipo dell'attività sportiva ovvero della manifestazione o dello spettacolo;
- c) la dichiarazione di provvedere entro le successive 24 ore al ripristino delle parti del bene comunale eventualmente danneggiato, a proprie spese e sotto le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale; inoltre in caso di manifestazione o spettacolo – entro le 12 ore successive, si dovrà provvedere, alla pulizia degli spazi occupati.-
- d) dichiarazione di esonero da qualsiasi responsabilità della civica amministrazione e del personale comunale, per danni arrecati a persone e/o cose di terzi che si dovessero verificare durante la concessione, ovvero prima durante e dopo la manifestazione o lo spettacolo.

In caso di gestione diretta, il Comune fisserà annualmente le tariffe da applicare per l'utilizzo dell'impianto; con riduzioni tariffarie nella misura del 50% per i richiedenti o responsabili di gruppi sportivi residenti nel Comune di Montaldo Roero.

L'Ente può addivenire a contratti di sponsorizzazione con Enti o Privati, banche, soggetti pubblici e privati per il reperimento di fondi per la gestione degli impianti.

### CONCESSIONE IN USO/LOCAZIONE

Gli impianti saranno concessi in uso/locazione ai soggetti individuati all'art. 3 alle seguenti principali condizioni:

- soddisfacimento degli obiettivi individuati all'art.6;
- manutenzione ordinaria degli impianti (taglio dell'erba, predisposizione della segnaletica, pulizia spogliatoi etc...);
- controllo e vigilanza degli accessi e dell'utilizzo degli impianti sportivi.

In tal caso ai soggetti concessionari sarà rilasciata autorizzazione dell'Ente, sarà stipulato atto contrattuale e saranno applicate le tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.

Gli impianti saranno concessi, altresì, gratuitamente senza adozione di deliberazione per:

- a) le attività sportive promosse dalle istituzioni scolastiche;
- b) le attività in favore dei portatori di handicap psichici, organizzate dall'A.S.L. o istituti religiosi.

In tal caso i soggetti organizzatori presenteranno comunicazione al Comune almeno 15 gg. prima dell'inizio delle attività sopra descritte ed al termine delle stesse relazioneranno in merito ai risultati dell'iniziativa ed al numero di partecipanti ed indicheranno, nei volantini e nei manifesti e, comunque in tutte le pubblicazioni relative all'iniziativa, la gratuità dell'utilizzo degli impianti.

### GESTIONE MEDIANTE SOGGETTI TERZI.

Il Comune di Montaldo Roero individua l'affidatario della gestione dell'impianto nella realtà sportiva o nell'associazionismo sociale mediante procedure selettive pubbliche. La gestione degli impianti è affidata anche direttamente in via prioritaria a società, associazioni sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro) federazioni sportive nazionali e cooperative sociali Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate che operano sul territorio.

La scelta del concessionario si effettua tramite procedura aperta, previa pubblicazione del Bando sull'albo web del Comune per almeno 10 giorni e sul sito comunale. Inoltre l'Ente può applicare anche altre forme di pubblicità.

Il bando di norma contiene :

- a) indicazione dell'impianto sportivo da gestire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se nel caso, le garanzie d'uso;
- c) requisiti, modalità e condizioni della prestazione;
- d) il valore economico della concessione e le modalità di pagamento;
- e) durata della gestione ed eventuale rinnovo espresso;
- f) i criteri di assegnazione ed il valore attribuito ad ognuno di essi;
- g) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dallo schema di convenzione per la gestione dell'impianto sportivo e di uniformarsi alla vigenti disposizioni.

L'affidamento potrà avvenire anche a soggetti diversi a quelli sopra indicati mediante procedura negoziata e previa pubblicazione di un avviso di preinformazione. L'avviso di preinformazione di norma contiene le medesime indicazioni del Bando.

Sulla base delle domande prevenute l'Amministrazione Comunale procederà ad una gara informale fra i soggetti che hanno presentato domanda ed in possesso dei requisiti richiesti.

Si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso di preinformazione e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei casi in cui il contratto di concessione non superi l'importo di € 40.000,00.

La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni dieci. L'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di rinnovare la convenzione tenuto conto delle condizioni di convivenza e pubblico interesse secondo le normative vigenti.

Il soggetto affidatario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria.

Gli obblighi del gestore, in ogni caso, saranno definiti in atti convenzionali.

Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi, agli istituti scolastici con sede nel Comune di Montaldo Roero, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica e agli istituti religiosi. Il gestore sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

Al gestore spetta:

- a) la determinazione delle tariffe e l'introito delle stesse per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli assegnatori in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti. Per la squadra di calcio di Montaldo Roero l'utilizzo sarà gratuito;
- b) L'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, con le modalità e i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) L'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e del locale Bar di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) L'eventuale utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'affidatario potrà, richiedere al Comune *l'autorizzazione per l'utilizzo del locale bar e per lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'attività principale*. Qualora le attività *ludico-ricreative* abbiano carattere continuativo o molto ricorrente e comportino l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore.

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Gestore, previa comunicazione al Comune. Questi è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Le convenzioni con le Associazioni sportive e le Cooperative Sociali, affidatarie di gestione, dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione o della cooperativa. Gli eventuali utili di bilancio, relativi all'impianto in concessione, dovranno essere investiti per miglioramenti strutturali e gestionali dell'impianto stesso.

L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo dovrà avvenire mediante convenzione indicante per ogni impianto:

- a) oggetto della convenzione;
- b) descrizione dell'impianto;
- c) durata della gestione (compresa tra 1 e 5 anni, con possibilità di proroga di ulteriori 5 anni);
- d) lavori di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario, spese di gestione;
- e) eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere di volta in volta concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente ufficio comunale che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune per investimenti;
- f) uso pubblico dell'impianto;
- g) attività sociale ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con il Comune;
- h) assicurazioni;
- i) pubblicità;
- j) fideiussione (ove si ritenga necessaria);
- k) responsabilità;
- l) tariffe;
- m) verifiche, controlli, indicatori sull'andamento di gestione;
- n) sicurezza;
- o) revoca dell'affidamento;
- p) divieto di subappalto;
- q) sanzioni;
- r) principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza;
- s) spese contrattuali.

Tale modalità di gestione, le disposizioni presenti nel presente articolo si applicano anche al caso di concessione in uso degli impianti a soggetti terzi da parte dell'Amministrazione, ad esclusione della determinazione delle tariffe che viene stabilita dalla Giunta Comunale.

### **Art. 8 – Criteri di assegnazione**

Negli affidamenti di cui all'art. 7, per l'individuazione del soggetto gestore, si dovrà comunque tenere conto dei seguenti criteri:

1. esperienza nel settore specifico cui l'impianto sportivo è destinato;
2. radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
3. affidabilità economica;
4. qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
5. compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
6. eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
7. compatibilità del progetto e delle attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
8. valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che l'Ente intende percepire;
9. progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
10. anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
11. qualificazione del personale di custodia impiegato con attenzione particolare all'utilizzazione di figure femminili;
12. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini ad alla educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani, alle loro famiglie e agli anziani;

13. esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a quelli oggetto di affidamento.

#### **Art. 9 -Norme generali sulla vigilanza**

Il Gestore o l'utilizzatore sono tenuti alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od alla attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore o utilizzatore.

Il Gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti a cura del Gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

#### **Art. 10 – Accesso agli impianti**

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole ed istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune o significativamente presenti nel territorio comunale per storia, anzianità di attività e per cultura sportiva. La successiva priorità viene concessa alle Società Sportive affiliate a Federazioni Sportive nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva e che partecipano regolarmente, nell'ambito dei relativi settori; all'attività agonistica o amatoriale organizzata e disciplinata dalle stesse Federazioni o Enti di Promozione, con particolare riguardo alle Società Sportive che privilegiano e svolgono attività per il settore giovanile e l'attività formativa di base. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Montaldo Roero, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti.

Per accedere agli impianti, occorre inoltrare richiesta al Comune e riceverne regolare autorizzazione in conformità al presente Regolamento.

Il gestore è obbligato alla adozione di apposito regolamento per l'accesso agli impianti da tenere esposto al pubblico.

#### **Art. 11 – Sospensione delle concessioni**

L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data al gestore, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dal gestore, né dal Comune.

## **Art. 12 – Funzionamento degli impianti**

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, in relazione al soddisfacimento delle richieste delle Società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

## **Art. 13 – Orari**

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta del concessionario in uso/locazione o del Gestore con obbligo di comunicazione all'Amministrazione Comunale.

## **Art. 14 – tariffe**

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale nel caso di gestione diretta, e di concessione in uso/locazione degli impianti sportivi; invece nel caso di gestione mediante affidamento a terzi le tariffe sono stabilite dai soggetti terzi gestori.

L'Amministrazione Comunale, a seconda della tipologia dell'impianto sportivo, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti stessi o stabilire tariffe diverse per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di portatori di handicap o al verificarsi di casi di eccezionalità.

## **Art. 15 – Responsabilità**

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate o comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

## **Art. 16 – Revoca assegnazione impianti**

La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui al presente Regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che il Gestore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

### **Art. 17 – Revoca accesso agli impianti**

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dall'Amministrazione Comunale per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- mancato pagamento con morosità pregresse delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

### **Art. 18 – Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive**

Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Montaldo Roero, alle seguenti condizioni:

- pagamento anticipato del canone di affitto previsto;
- compatibilità delle manifestazioni con le caratteristiche dell'impianto;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'Amministrazione comunale, in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.

Tutti gli utilizzi temporanei da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive possono essere concessi solo dall'Amministrazione Comunale. Le stesse società/ associazioni che gestiscono gli impianti, nel caso in cui ricevessero da parte di terzi, richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito, dovranno ottenere l'autorizzazione e relative deroghe dell'Amministrazione Comunale che si riserva di valutare eventuali oneri.

### **Art. 19 – Agibilità impianti**

L'uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo. Pertanto, i gestori dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle competenti autorità. Il gestore è inoltre tenuto al rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

### **Art. 20 – Controlli**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso Servizi Comunali preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli capitoli/disciplinari. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

I gestori sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza ed a controllo, la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e di ogni diritto che possa competere al Gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare

eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del concessionario.

#### **Art. 21 – Attrezzature e beni mobili**

E' fatto esplicito divieto ai gestori di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai gestori possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.

#### **Art. 22 – Pubblicità commerciale**

I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i gestori degli impianti, può essere esercitata anche dalle Società/associazioni Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

#### **Art. 23 – Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto gestore dell'impianto sportivo.**

L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati agli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione.

#### **Art. 24 – Divieto di sub concessione**

Ai gestori ed agli utilizzatori è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in gestione e concessi in uso dall'Amministrazione Comunale; la violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso o gestione ottenuta.

#### **Art. 25 – Rinvio alla normativa vigente**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile. Per i profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

## **Art. 26– Pubblicità del Regolamento**

Al fine di far conoscere integralmente il presente Regolamento, una copia di esso sarà pubblicata sul sito ufficiale del Comune una copia del Regolamento sarà affissa presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

### **TITOLO III** **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 27 – Fair Play**

Il Comune di Montaldo Roero, tramite il presente regolamento, adotta il Codice Europeo di Etica Sportiva.

Il Codice è rivolto alle Istituzioni e agli adulti che hanno un'influenza diretta o indiretta sull'educazione e la partecipazione dei giovani allo sport.

Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport e a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il fair play e nel garantire che questi diritti vengono rispettati.

### **TITOLO IV** **APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 28- Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni stabilite nello Statuto Comunale.